

- 5) *L'art. 95, primo comma, del Trattato osta alla riscossione di un'imposta come quella controversa nelle cause principali, basata sull'imposta sui veicoli a motore, qualora l'ammontare riscosso in base a tale imposta su un veicolo usato importato da un altro Stato membro superi l'ammontare dell'imposta residuale incorporato nel valore di un veicolo usato equivalente già immatricolato nel territorio nazionale.*

(¹) GU C 176 del 24.6.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

19 settembre 2002

nella causa C-104/00 P: DKV Deutsche Krankenversicherung AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(«Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Vocabolo “Companyline” — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo»)

(2002/C 274/09)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-104/00 P, DKV Deutsche Krankenversicherung AG (avvocato: ll'avv. S. von Petersdorff-Campen), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 12 gennaio 2000, nella causa T-19/99, DKV/UAMI (COMPANYLINE) (Racc. pag. II-1), procedimento in cui l'altra parte è: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori A. von Mühlendahl e D. Schennen), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, S. von Bahr, M. Wathelet, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 19 settembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La DKV Deutsche Krankenversicherung AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 192 dell'8.7.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

19 settembre 2002

nella causa C-113/00: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Aiuti di Stato — Agricoltura — Aiuti a favore delle produzioni orticole destinate alla trasformazione industriale in Estremadura — Art. 87, nn. 1 e 3, lett. a) e c), CE — Aiuti di modesta entità — Mancate osservazioni degli interessati — Aiuti al funzionamento — Aiuti concernenti prodotti soggetti a una organizzazione comune di mercato — Restrizioni alla libera circolazione delle merci — Motivazione»)

(2002/C 274/10)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-113/00, Regno di Spagna (agente: signor S. Ortiz Vaamonde) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor D. Triantafyllou), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 1999, 2000/237/CE, relativa al regime di aiuti messo in esecuzione dalla Spagna a favore delle produzioni orticole destinate alla trasformazione industriale in Estremadura per la campagna 1997/1998 (GU 2000 L 75, pag. 54), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 19 settembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 176 del 24.6.2000.